

Alla Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti
Calle Priuli 99
30121 VENEZIA

Oggetto:

**OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA VARIANTE AL PTRC :
VALENZA PAESAGGISTICA, PROGETTI STRATEGICI, LEGITTIMITA'**

La sottoscritta

Associazione AltroVe – Rete dei comitati e delle associazioni per un Altro Veneto, Venezia

recapiti : Carlo Costantini , Via Spalato n.26/a 30014 Cavarzere (VE)

email: arch.c.cost@gmail.com , tel./fax 0426 310495 , cell. 335 8221841

e le altre Associazioni firmatarie

Con riferimento alle procedure di adozione ed agli elaborati costituenti il Piano in oggetto¹:

OSSERVANO QUANTO SEGUE²:

La Giunta Regionale ha adottato una “Variante parziale” al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), “adottato” nel 2009 dalla precedente Giunta Galan, al fine di attribuirgli la cosiddetta “valenza paesaggistica” prescritta dalla legislazione statale (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 42 / 2004). La mancanza di tale “valenza” e quindi l’elusione dell’obbligo di dotarsi di una Piano paesaggistico regionale era stata evidenziata in alcune delle Osservazioni e Documenti presentati nel 2009 dalla scrivente e da altre Associazioni.

Le associazioni e i comitati che da anni operano in tutto il Veneto a difesa del territorio avevano esaminato il PTRC adottato, elaborando un ampio documento, critico e propositivo, dal titolo “Per un Altro Veneto”, illustrato anche nel corso di audizioni presso la Seconda Commissione del Consiglio Regionale, e presentando osservazioni sottoscritte da circa 15.000 cittadini.

Il loro obiettivo è , ancora una volta, di analizzare nel suo insieme tale proposta di Variante, di predisporre Osservazioni finalizzate all’introduzione di norme efficaci per una effettiva tutela del paesaggio in una prospettiva di sviluppo economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile del nostro territorio e di far conoscere a tutte le forze politiche, culturali ed economiche della Regione i reali contenuti, i limiti normativi e le anomalie procedurali di questo aggiornamento del principale strumento della pianificazione e della programmazione regionale.

Dobbiamo comunque prendere atto favorevolmente che, anche recependo almeno in parte alcune delle proposte formulate dalle nostre Associazioni con il Documento e le Osservazioni del 2009, alcuni passi in avanti significativi, almeno da un punto di vista di principio, sono stati compiuti rispetto al PTRC adottato.

¹ Vedi elenco documenti sul sito PTRC Oppure osservazione generale

² inserire puntuale descrizione di quanto si intende modificare e/o integrare rispetto a quanto presente negli elaborati adottati

L'analisi sin qui condotta evidenzia tuttavia che, mentre nelle Relazioni e nei documenti ed elaborati tecnici allegati si affermano quali fondamentali principi ispiratori della Variante quelli del minor consumo di suolo e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, come espressamente previsto dal Codice, l'apparato normativo non risulta realmente efficace per conseguire questo fine. Al di là dei titoli e delle dichiarazioni di principio, il Piano non contiene infatti le indicazioni prescrittive, l'individuazione puntuale dei beni culturali e degli ambiti paesaggistici tutelati, dei relativi obiettivi di qualità, né le relative norme cogenti, che pure il Codice dei Beni Culturali esplicitamente richiede per conferirgli una reale valenza paesaggistica.

Esaminiamo dunque, in questo documento, **tre questioni fondamentali** e prioritarie che evidenziano l'inadeguatezza del Piano da un punto di vista paesaggistico, nonché fondati motivi di illegittimità e di incostituzionalità.

1. La Variante proposta non presenta i contenuti necessari per assumere la prescritta VALENZA PAESAGGISTICA.

L'articolo 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio richiede al Piano paesaggistico di effettuare la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 (ville, giardini, parchi, complessi di cose immobili di non comune bellezza...), delimitandoli e rappresentandoli in scala idonea alla loro identificazione, nonché determinando le specifiche prescrizioni d'uso.

Il piano adottato non assolve a questo compito.

Ad un certo punto della relazione illustrativa si legge *“Nel caso dei beni oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/2004) è già a disposizione un primo archivio multimediale per la consultazione on-line: tale archivio, in fase di continuo aggiornamento, costituisce già un primo importante passo verso la sistematizzazione del materiale documentale inerente i circa 1000 decreti di tutela paesaggistica che rappresentano il vasto insieme dei beni tutelati ex art. 136 nel territorio regionale”* (vedi allegato B, pag. 24).

Ma questo archivio multimediale fa parte integrante del piano? Come fa ad essere parte di un Piano se non è completo, condiviso dal Ministero e se è in “fase di continuo aggiornamento”?

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “richiede”, inoltre, al Piano paesaggistico di effettuare la ricognizione delle aree tutelate per legge (già Legge Galasso n. 431/1985, ora art. 142 del Codice: territori costieri, fiumi, corsi d'acqua, foreste, zone d'interesse archeologico, zone umide, ecc.), delimitandole e rappresentandole in scala idonea alla loro identificazione, nonché determinando le relative prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei loro caratteri distintivi e – compatibilmente con tali caratteri – a promuovere la loro valorizzazione.

Neppure questo compito è assolto dalla Variante al piano: non sono – per esempio – rappresentati in scala idonea alla loro identificazione, i parchi e le riserve nazionali e regionali, né i territori coperti da foreste e boschi, ecc. Sempre nella relazione illustrativa (pag. 24) si legge: *“Nel caso dei beni tutelati per legge (art. 142 Dlgs 42/2004), si tratta di procedere nella verifica delle perimetrazioni al fine di una loro sistematizzazione che tenga conto delle importanti relazioni ecosistemiche, storiche e sceniche che identificano la pertinenza paesaggistica del bene da tutelare”*. Se si afferma che *“si tratta di procedere....”*, vuol dire che non si è ancora proceduto o che non si è ancora completato.

Detti adempimenti sono di fatto rinviati ai Piani Paesaggistici d'Ambito.

Ma, in assenza di questi Piani, la attribuzione della Valenza Paesaggistica è solo dichiarata e non effettiva.

Va inoltre osservato che la mancata precisazione dei vincoli ope legis (ex Galasso) e la pretesa natura di validità ai sensi del Codice della "Variante parziale" fanno venir meno gli stessi vincoli già posti dalla Galasso o dai piani che la Galasso hanno recepito (come il Palav).

L'approvazione della Variante nella sua versione attuale comporterebbe inoltre l'automatica eliminazione delle 60 aree protette previste dal PTRC ancora vigente del 1992, ancor prima di approvare i 14 Piani Paesaggistici d'Ambito. Non solo non si completano né si aggiungono tutele, ma si sottraggono e riducono quelle che già c'erano.

A questo punto sorge la domanda:

come fa la Direzione Regionale dei Beni Culturali - soggetto copianificatore, che per conto del Ministero deve sottoscrivere con la Regione il PTRC certificandone la “valenza paesaggistica” - a convenire e a dare il via libera su questa attribuzione, quando i Piani Paesaggistici d’Ambito sono solo enunciati e rinviati, quando nessun vincolo è tracciato sulla cartografia e quando nessuna norma prescrive tutele né, tantomeno, indicazioni per il restauro dei paesaggi degradati intervenendo in tal senso in tutte le aree non vincolate ?

In conclusione sul punto si evidenzia che:

- lo strumento urbanistico - territoriale adottato non reca i “**contenuti minimi**” prescritti per il piano paesaggistico dall’art. 143, comma 1, del d.lgs. 42/2004 (“*L’elaborazione del piano paesistico comprende almeno ...*”), in particolare in termini di “ricognizione” degli immobili e delle aree sottoposte a vincolo (commi b, c); e, come tale, **non ha e non può avere alcuna valenza paesaggistica.**
- **non possono quindi farsi derivare dal medesimo strumento urbanistico - territoriale gli effetti giuridici ordinariamente conseguenti all’approvazione di un “piano paesaggistico”:** sia in termini di sostituzione/abrogazione delle norme di pianificazione paesaggistica ad oggi vigenti sul territorio regionale, sia in termini di semplificazione e delega dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica: tutti effetti che presuppongono, quanto meno, l’esatta ricognizione delle porzioni di territorio sottoposte a vincolo.

2. I PROGETTI STRATEGICI intesi come progetti attuativi del P.T.R.C. sono solo evocati ma non selezionati e individuati. Sarà la Giunta Regionale a disporre, quando crederà, la localizzazione, le priorità, i modi e i tempi?

L’articolo 5 delle Norme Tecniche prevede che «*Per l’attuazione del PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale.*».

Nella precedente versione delle Norme l’art. 5 elencava 12 progetti strategici, mentre nella versione attuale - eliminato l’elenco - ci si limita a stabilire che «*La Giunta Regionale provvede con propri atti all’individuazione dei progetti strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto ai sensi dell’art. 26 della L.R. 11/2004.*».

Nell’articolato delle nuove Norme si individuano genericamente alcune aree preferibilmente assoggettabili a progetti strategici (art. 38, Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR; art. 39, Portualità veneziana; art. 40, Cittadelle aeroportuali; art.41, Hub logistici di Verona e dell’area Padova-Venezia-Treviso; art.54, Attività diportistiche; art.63, Dolomiti e Montagna Veneta), ma di fatto la Giunta Regionale si riserva il diritto in qualsiasi momento di individuare nuovi Progetti Strategici attuabili con accordo di programma in deroga ai piani ed alle normative urbanistiche vigenti.

Ciò contrasta con quanto disposto dall’articolo 26 della Legge regionale per il governo del territorio n.11/2004, da cui deriva la possibilità di utilizzare lo strumento dei progetti strategici. L’articolo 26, comma 1, della LR 11/2004 stabilisce infatti che sia il PTRC ad individuare i progetti strategici, il che sottintende *una visione d’insieme* e la competenza del Consiglio Regionale, mentre alla Giunta è lasciata la competenza alla loro specifica individuazione ed attuazione. In caso contrario, infatti, non si capisce come possa essere conferita la stessa valenza di Piano Paesaggistico al PTRC , in cui non è dato conoscere quali usi e funzioni possano essere dati a vaste aree del territorio regionale.

Il richiamo ai progetti strategici, soprattutto per quanto concerne la norma di cui all’articolo 38 che attribuisce alla Regione la possibilità decidere le trasformazioni urbanistiche in prossimità dei caselli autostradali e degli accessi alle superstrade, per un raggio di 2 km dalla barriera stradale, una enorme ed imprecisata quantità di ambiti territoriali, sembra di fatto principalmente finalizzato a consentire la realizzazione indiscriminata di nuovi centri commerciali (vedi anche commi 1.a e 1.b dell’art. 46 e comma 1.g dell’art. 67 delle Norme) o, più genericamente, del “terziario avanzato” e quindi nuove speculazioni immobiliari, decisamente contrastanti con la finalità dichiarata di riduzione del consumo di suolo.

Noi riteniamo che non possa essere considerato un vero strumento di pianificazione territoriale un documento che non contiene e non indica gli strumenti, i progetti “strategici”, attraverso i quali andrà attuato, e le destinazioni d’uso , tanto più per il fatto che tali “progetti” interessano potenzialmente relevantissime parti del territorio regionale . Il Consiglio Regionale non può essere chiamato ad approvare un

NON PIANO affidando totalmente, per delega implicita, il governo effettivo del territorio alla Giunta e, al tempo stesso, i Comuni e le altre autonomie locali (comunque vadano a definirsi con l'abolizione delle Province), non possono vedersi sottrarre – con un nuovo centralismo regionale - la potestà pianificatoria e urbanistica sulla maggior parte del proprio territorio attraverso la costellazione delle molteplici aree di 2 km di raggio intorno a tutti i caselli, agli snodi stradali, alle stazioni SFMR sulle quali la Regione vuole imporre le proprie decisioni (per dare un'idea: ciascuna area di raggio pari 2 km corrisponde a 1256 ettari, ovvero 20.000 ettari (200.000.000 mq.) nei soli caselli della Pedemontana veneta, circa altrettanti nella nuova autostrada Nogara-Mare).

Diversa è la nostra valutazione nel caso che, con apposite norme, si voglia - al contrario – tutelare quelle parti del territorio, come quelle citate, che per la loro posizione o per altri fattori, anche in ragione delle infrastrutture legate alla mobilità, possano essere oggetto di operazioni speculative, evitando quindi che ognuna di esse possa essere trasformata da ciascun Comune, mediante i PAT/PATI e/o i relativi Piani degli Interventi, prescindendo da una valutazione d'insieme delle esigenze generali e delle compatibilità idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Né vale, almeno in alcune di queste aree, il limite dato dalla percentuale di superficie di nuova urbanizzazione in rapporto alla superficie agricola SAU ed alla superficie agricola trasformabile SAT: a parte le “deroghe” sottese ai “progetti strategici”, si pensi, infatti, che in Comuni particolarmente estesi, ancora ampiamente agricoli, interessati da alcune delle nuove autostrade previste – come quelli della parte meridionale del Veneto (Bassa Veronese, Polesine, Bassa Padovana, Bassa Veneziana), disposti lungo la Nogara-mare, la Valdastico Sud, la “vecchia” Romea e la nuova Romea Commerciale - tali indici (da rivedersi urgentemente e ridursi drasticamente) consentirebbero la trasformazione, anche direttamente con i PAT, di migliaia di

ettari di terreno agricolo in aree di nuova edificazione, residenziale e produttiva/commerciale, la cui “naturale” collocazione sarebbe giusto nei pressi delle decine di nuovi “caselli”.

In altre parole, noi riteniamo – e proponiamo alla Giunta ed al Consiglio Regione – che debba essere introdotta, in particolare per queste aree “strategiche”, nel senso di maggiormente aggredibili dalla speculazione, una normativa intesa a conseguire l'obiettivo di fermare l'ulteriore consumo di suolo (comma 6 del Prologo alle Norme Tecniche : “Domina l'obiettivo di contenere il consumo di suolo”) impedendone la trasformazione, se non in pochissimi casi, da individuarsi nel PTRC o in sue successive Varianti di competenza del Consiglio Regionale, il cui obiettivo esclusivo o assolutamente preponderante sia la riqualificazione di zone urbane degradate e la dotazione di aree per servizi pubblici e parchi urbani.

Pertanto, si propone di meglio specificare gli scopi e le procedure di individuazione dei “Progetti Strategici”, integrando e modificando l'articolo 5 delle Norme Tecniche, anche per farlo corrispondere all'art.26 della L.R. 11/2004, oltre che agli obiettivi fissati nella Relazione generale e nel Prologo alle Norme Tecniche :

(in neretto corsivo le modifiche ed integrazioni)

ARTICOLO 5 - Progetti strategici

1. Per l'attuazione del PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale, ***al fine di tutelare il territorio, l'ambiente ed il paesaggio e conseguire l'obiettivo prioritario di contenere il consumo di suolo, come enunciato nel Prologo alle presenti Norme Tecniche.***

2. La Giunta Regionale provvede con propri atti all'individuazione dei progetti strategici, ***previsti dal PTRC con valenza paesaggistica, ai sensi del precedente comma, o in sue successive Varianti approvate dal Consiglio Regionale,*** per la cui attuazione si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.

ARTICOLO 38 - Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e alle stazioni SFMR

1. Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria **alle superstrade, di cui alla tav. 04**, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Dette aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.

(aggiungere) Tali aree vanno preservate al fine di fermare o limitare al massimo l'ulteriore consumo di suolo, impedendone la trasformazione della destinazione urbanistica, se non in pochissimi casi previsti in "progetti strategici" d'ambito metropolitano o territoriale, da individuarsi nel PTRC o in sue successive Varianti, la cui approvazione spetta al Consiglio Regionale, il cui obiettivo esclusivo o assolutamente preponderante sia la realizzazione di attrezzature per l'intermodalità e la mobilità urbana e territoriale (parcheggi scambiatori, fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale, ecc.), la riqualificazione urbanistica-ambientale di zone urbane degradate, per la dotazione di aree per servizi pubblici e parchi urbani ed altri obiettivi ed opere di dimostrato interesse pubblico.

3. Non è possibile introdurre una VARIANTE ad un Piano solo adottato nel 2009 e mai approvato dal Consiglio Regionale del Veneto.

Sembra che la Variante venga definita come "PARZIALE" proprio allo scopo di eludere la necessità di predisporre e presentare un diverso e decisamente nuovo PTRC, le cui scelte pianificatorie abbiano, come dovrebbero secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come presupposto la compatibilità e la tutela del paesaggio / dei paesaggi. Ma, se il fine è quello della attribuzione della Valenza Paesaggistica, senza la quale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il PTRC non potrebbe mai essere sottoscritto dal Ministero per i Beni Culturali e, quindi, mai approvato, la Variante sarebbe piuttosto da definirsi, o dovrebbe essere, "SOSTANZIALE".

La contraddizione non è solo in termini, né si tratta di una questione puramente formale. Essa evidenzia invece il carattere strumentale e le finalità effettive di questa riadozione – senza reali modifiche - del PTRC del 2009, che sono quelle di dotare la Regione di uno strumento che è solo nominalmente un Piano ma che è improntato alla filosofia di Galan - che ha dimostrato i suoi gravi limiti nel medio-lungo periodo, generando effetti spesso disastrosi sul piano ambientale, paesaggistico, dell'assetto idro-geologico, della mobilità, dell'elevatissimo inquinamento atmosferico e, in generale, della vivibilità - riassumibile negli slogan più volte proclamati di "nessuna norma, deciderà il mercato!" e de "il potere decisionale e la gestione vanno delegati al governo (la giunta) regionale", che tratterà caso per caso direttamente con gli operatori immobiliari, come è già avvenuto per Veneto City, per il Quadrante Tesserà, per Verona sud e più recentemente per il Palais Lumière. Il vero obiettivo sembra di assolvere nominalmente all'obbligo della attribuzione della Valenza Paesaggistica e di strappare al Ministero per i BB.CC. il necessario nulla-osta sul PTRC adottato nel 2009, senza una reale verifica e ridiscussione delle sue scelte urbanistiche ed infrastrutturali, per avere poi, una volta delimitate le sole aree già vincolate a norma di legge, mano libera sul restante 90 % del territorio regionale.

In conclusione dunque nessuna disposizione statale o regionale, e tantomeno l'art. 25 della LR Veneto 11/2004, consente l'adozione di una **"variante parziale" ad un piano non ancora approvato.**

L'anomala ed illegittima procedura seguita per l'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC costituisce un chiaro indice sintomatico di un'ulteriore più evidente illegittimità.

Infatti l'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC con semplice "variante parziale" al piano urbanistico adottato nel 2009 avviene mediante mera integrazione di alcuni elaborati del piano, **senza tuttavia incidere affatto sui contenuti e sulle scelte territoriali già assunte dal PTRC.**

In particolare risultano intoccati i contenuti del PTRC che presentano i maggiori profili di vulnerabilità per il paesaggio, tra cui, a mero titolo di esempio: il sistema della mobilità, che di fatto recepisce integralmente, senza alcuna verifica ambientale e paesaggistica, i progetti delle nuove autostrade, superstrade, tangenziali, ecc., quasi sempre proposti da Gruppi privati con il Project financing; le grandi operazioni immobiliari, come le già citate Veneto City, Quadrante Tesserà, Verona sud; le nuove, enormi, zone produttive, in corrispondenza di alcuni caselli autostradali o la gigantesca zona portuale-industriale (649 ettari !) di Cà Cappello-Porto Levante nel Delta del Po.

Il **"piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici"** di cui all'art. 135 del d.lgs. 42/2004 dev'essere evidentemente concepito come tale sin dalla sua iniziale formazione, non essendo la valenza paesaggistica un' "etichetta" che possa applicarsi su un atto di pianificazione urbanistico-territoriale già completamente formato - mediante una semplice operazione di "maquillage" *ex post*.

La completa assenza di un'effettiva analisi sui fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità indotti dalle stesse scelte di PTRC sopra ricordate configura non solo un'ulteriore violazione dell'art. 143 del d.lgs.

42/2004 per carenza dei contenuti minimi di cui alla lettera f) del medesimo articolo, ma un profilo di più marcata e radicale illegittimità.

Invero, l'aver previsto nello stesso PTRC, cui viene attribuita valenza paesaggistica, interventi che si pongono in antinomia giuridica con la *ratio* di tutela del paesaggio, configura un eccesso di potere per sviamento della funzione stessa del piano paesistico, come peraltro ha già avuto occasione di evidenziare la giurisprudenza che ha annullato analoghi piani paesistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici che prevedevano interventi in contrasto con le stesse esigenze di tutela paesaggistica (Cons. Stato, Sez. II, 13 maggio 1998, nn. 472/98, 473/98, 474/98, 475/98; Cons. Stato, Sez. II, 20 maggio 1998, nn. 546/98, 549/98, 550/98).

Sono queste alcune delle ragioni di fondo che ci inducono a denunciare l'inadeguatezza, la sostanziale non rispondenza e quindi l'illegittimità della Variante adottata alle norme di legge ed alle stesse finalità dichiarate.

Chiediamo quindi che si proceda con la massima urgenza alla (ri)elaborazione ed approvazione di un vero Piano Paesaggistico e di un nuovo PTRC, coerenti con le stesse Analisi del Piano adottato, che sostanzialmente condividiamo, fondati sui principi della effettiva tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della nostra Regione, della sostenibilità ecologica ed ambientale e della (ormai ampiamente condivisa) drastica riduzione del consumo di suolo.

Proponiamo che, in attesa dell'approvazione di detto piano e di norme tecniche cogenti ed efficaci, venga inserita, come normalmente avviene, una norma transitoria che preveda la permanenza delle misure di salvaguardia del PTRC approvato del 1992, tutelando integralmente le aree previste nelle categorie della "Legge Galasso" fino alla precisa catalogazione e definizione dei loro confini; chiediamo inoltre che, con apposito provvedimento regionale, si stabilisca una moratoria edilizia, ovvero la sospensione da parte degli enti locali di ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che interessino aree di espansione urbana (in particolare se utilizzate o utilizzabili a fini agricoli) ed aree poste entro un raggio di 1500 metri dalle aree e dagli immobili individuati come beni paesaggistici.

Pertanto, fermo restando la nostra opposizione – di merito e di metodo - alla procedura adottata per conferire ex-post la valenza paesaggistica al Piano adottato, mantenendone non a caso inalterate le scelte fondamentali di rilevantissimo impatto sul paesaggio ed i beni culturali ed ambientali, proponiamo la seguente integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione della presente Variante e quindi del PTRC adottato nel 2009.

Considerato che il piano paesaggistico regionale è, di fatto e di diritto, rinviato alla successiva redazione dei **Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, in attesa della loro approvazione, in ciascun Ambito individuato dalla presente Variante, si stabiliscono le seguenti misure di salvaguardia:**

Norme Tecniche del PTRC (Variante 2013):

Art. 72. Norme transitorie

(proposta di integrazione, prima della frase "In attesa della disciplina dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per gli ambiti di cui all'allegata tavola "PTRC 1992", recante la ricognizione dello stato di attuazione della Tav. 9 del PTRC 1992....")

1. Il PTRC, adottato nel 2009, integrato con la "Variante con valenza paesaggistica" adottata nel 2013, assume efficacia di Piano Paesaggistico Regionale con l'approvazione dei Piani

Paesaggistici dei n.14 Ambiti in cui il Piano ha suddiviso il territorio del Veneto; fino all'approvazione di ciascuno di essi, all'interno dei rispettivi Ambiti continuano a valere, ove prevalenti e più restrittive, le Norme ed i contenuti del PTRC del 1992, nonché le misure di salvaguardia e le procedure di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

(.....)

3. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, approvati dopo l'entrata in vigore del PTRC 1992, ove non in contrasto con le previsioni e le norme di tutela paesaggistica ed ambientale del presente PTRC. (integrazione)

Edoardo Salzano, presidente Associazione AltroVe - Rete dei comitati ed associazioni per un Altro Veneto, Venezia
Titti Panajotti, presidente Italia Nostra Veneto
Sergio Lironi, Legambiente Veneto
Eddy Boschetti, presidente WWF Rovigo
Donata Fischetti Crivellari, presidente Italia Nostra Rovigo
Gino Zanni, responsabile dipartimento Ambiente e Territorio CGIL Veneto
Ilario Simonaggio, segretario generale FILT-CGIL Veneto
Don Albino Bizzotto, Beati Costruttori di Pace
Mattia Donadel, portavoce Associazione OPZIONE ZERO, Mira (VE)
Massimo Follesa, portavoce Co.Ve.P.A.- Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa
Oscar Mancini, presidente regionale Associazione “Si rinnovabili No nucleare”
Michele Boato, Carlo Giacomini - Ecoistituto del Veneto
Antonio Draghi, presidente C.A.T. Comitati Ambiente e Territorio della Riviera del Brenta e del Miranese.
Paolo Cacciari, Associazione per la Decrescita , Venezia
Don Giuseppe Mazzocco, portavoce Rete dei Comitati Polesani
Luigina Pavanato, portavoce Comitato “Ambiente e Sviluppo” , Cavarzere
Vincenzo Pellegrino, portavoce Comitato Diritto alla Città , Rovigo
Erika Alberghini, portavoce Rete dei Comitati cittadini , Rovigo
Vincenzo Bellinello, portavoce Comitato Commenda Est , Rovigo
Valentino Perlari, portavoce Comitato Pontecchio Pulita, Rovigo
Giorgio Crepaldi, presidente Comitato Cittadini liberi, Porto Tolle
Luisa Calimani, Associazione Città amica, Padova

p. comunicazioni :

Associazione AltroVe - Architetto Carlo Costantini , Via Spalato n.26/a 30014 Cavarzere (VE)
email: arch.c.cost@gmail.com , tel./fax 0426 310495 , cell. 335 8221841